

# I.C. CASTROLIBERO ←

Via S. Valentini, 5 - 87040 Castrolibero (Cs) - C. M. CSIC87600B  
e-mail [csic87600b@istruzione.it](mailto:csic87600b@istruzione.it) – p.e.c. [csic87600b@pec.istruzione.it](mailto:csic87600b@pec.istruzione.it)  
Tel. 0984851894 – C. F. 98078080789

## REGOLAMENTO D'ISTITUTO



### Appendice B - Regolamento del Collegio Docenti e dei Consigli

*Approvato con delibere*

*del Collegio dei docenti n. 53 del 30/03/2026*

*del Consiglio di Istituto n. 57 del 30/03/2026*



## Appendice B

### REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DOCENTI E DEI CONSIGLI DI CLASSE – INTERCLASSE - SEZIONE

#### STRUTTURA

|                 |                                                       |                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Capo I</b>   | <b>Composizione e competenze del Collegio docenti</b> | <b>Artt. 1 - 2</b>  |
| <b>Capo II</b>  | <b>Articolazioni del Collegio docenti</b>             | <b>Artt. 3 - 6</b>  |
| <b>Capo III</b> | <b>Funzionamento del Collegio docenti</b>             | <b>Artt. 7 - 17</b> |
| <b>Capo IV</b>  | <b>Consigli d'intersezione, classe e interclasse</b>  | <b>Art. 18 - 20</b> |
| <b>Capo V</b>   | <b>Disposizioni conclusive</b>                        | <b>Art. 21</b>      |



## IL COLLEGIO DOCENTI E IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTI gli artt. 5 e 7 del d.lgs. del 16 - 4 - 1994, n. 297;

VISTI gli artt. 5 e 25 del d.lgs. del 30 -03- 2001, n. 165;

VISTI gli artt.8 e 9 del DPR 08-03-1999, n. 275;

VISTO il d.lgs. 30-06-2003 n.196;

VISTO Lo Statuto delle studentesse e degli studenti DPR 24-06-1998 n. 249

### EMANANO il seguente REGOLAMENTO

#### **CAPO 1: COMPOSIZIONE E COMPETENZE**

##### *Art. 1 Composizione*

1. Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, in servizio nei plessi di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado e dal Dirigente Scolastico che lo presiede.

##### *Art. 2 Competenze*

1. Nel rispetto dello statuto e delle attribuzioni degli altri organi dell'istituzione, il collegio dei docenti adotta il presente regolamento che definisce le modalità per il proprio funzionamento.

2. Il collegio dei docenti ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative e in particolare:

- a) nel rispetto delle Indicazioni Nazionali provvede all'adeguamento del Curricolo Verticale coerentemente alle finalità educative indicate dall'istituto e in correlazione al contesto socio - economico di riferimento;
- b) elabora il Piano dell'Offerta Formativa e cura la programmazione generale dell'attività didattico - educativa;
- c) formula i criteri generali, da sottoporre a delibera del Consiglio d'Istituto, in base ai quali il Dirigente scolastico opererà la formazione e composizione delle classi e l'assegnazione dei docenti alle stesse, la formulazione dell'orario delle lezioni, comprese le iniziative di recupero, sostegno, continuità, orientamento scolastico;



- d) delibera il Piano annuale delle attività funzionali all'insegnamento e le attività di formazione del personale docente;
- e) propone al Consiglio d'Istituto, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, la realizzazione di specifici programmi di ricerca, sperimentazione e innovazione;
- f) delibera la possibile articolazione in Dipartimenti ovvero Commissioni e ne elegge i membri;
- g) identifica e attribuisce le aree di pertinenza delle funzioni strumentali da sottoporre a contrattazione integrativa di istituto e le eventuali figure da assegnare alle correlate commissioni;
- h) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'attività didattica, per verificarne l'efficacia rispetto alle finalità e agli obiettivi programmati e propone, qualora necessario, interventi migliorativi;
- i) provvede che la scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, siano coerenti al Piano dell'offerta formativa e ai traguardi e agli obiettivi del Curricolo verticale assicurando che siano attuate con criteri di trasparenza, omogeneità e tempestività;
- j) delibera la suddivisione dell'anno scolastico in quadrimestri o trimestri, ai fini della valutazione degli alunni;
- k) elegge i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente;
- l) programma e attua le iniziative finalizzate all'inclusione e all'integrazione degli alunni con DSA, BES e stranieri;

Il collegio docenti è competente nell'ambito di ogni altra attribuzione prevista dall'art. 7 del d.lgs. n. 297/1994, citato in premessa, compatibilmente alle sopravvenute, specifiche disposizioni del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

## **CAPO 2: ARTICOLAZIONI DEL COLLEGIO DEI DOCENTI**

### *Art. 3 Articolazioni*

1. Il collegio dei docenti, al fine di sviluppare in modo efficace le attività di elaborazione, condivisione e proposta, può articolarsi in gruppi di lavoro funzionali allo svolgimento dei propri compiti, quali:

- a) i coordinamenti di plesso;
- b) i dipartimenti per ambito disciplinare;
- c) le commissioni;
- d) funzioni strumentali.

2. Gli incontri del CD e delle sue articolazioni sono fissati in via ordinaria nel piano annuale delle attività che viene elaborato e approvato dal CD all'inizio di ogni anno scolastico.

### *Art. 4 Coordinamenti di plesso*

1. Il coordinamento di plesso, nel rispetto e in applicazione delle linee generali del progetto d'istituto, è la



struttura fondamentale per l'individuazione di eventuali problemi didattici o organizzativi, l'elaborazione di progetti educativi e la proposta di attività di formazione in servizio e di ricerca.

2. Il coordinamento di plesso raccoglie le indicazioni e le proposte provenienti dai consigli di classe o di interclasse, dai dipartimenti disciplinari, dalle commissioni formate al proprio interno o da singoli docenti, le valuta e le propone all'approvazione del CD.

3. Per problematiche specifiche o per progetti particolari, si possono prevedere incontri fra coordinamenti di plessi diversi.

#### *Art. 5 Dipartimenti per ambiti disciplinari*

1. Il Collegio dei Docenti, nell'ambito della sua autonomia pedagogico-didattica-organizzativa, con apposita deliberazione annuale, può articolarsi in dipartimenti per ambiti disciplinari.

2. I dipartimenti possono articolarsi al loro interno in base della distribuzione territoriale delle scuole o in modo congruente agli ordini dell'infanzia, della primaria e della secondaria di I grado, così come, per le stesse ragioni, si possono attivare per incontri interdipartimentali.

3. Il compito prevalente dei dipartimenti consiste nel delineare le proposte educative e formative in coerenza alle finalità generali d'istituto, i dipartimenti sono in generale competenti in materia di progettazione, programmazione e verifica degli interventi didattico - educativi.

4. Ogni proposta elaborata in ambito dipartimentale può essere sottoposta ad approvazione del Collegio docenti.

#### *Art. 6 Commissioni*

1. Le commissioni possono essere istituite su compito o su progetto. Possono avere durata annuale o essere a termine, decadendo in quest'ultimo caso con la realizzazione del compito per il quale sono state istituite.

2. Una commissione può essere istituita all'interno di uno stesso plesso oppure raggruppare docenti provenienti da plessi diversi.

3. Per ogni commissione viene nominato un referente che, compatibilmente con le risorse di cui la commissione dispone, convoca, coordina e programma l'attività del gruppo, cura la registrazione delle presenze, documenta le ore effettivamente svolte e provvede ad una restituzione di quanto sviluppato dalla commissione.

### **CAPO 3: FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI**

#### *Art. 7 Presidenza*



1. Il Collegio dei Docenti è presieduto dal dirigente scolastico o, in sua assenza, dal primo collaboratore vicario. In subordine, dal secondo collaboratore.
2. Il presidente svolge le seguenti funzioni:
  - a) formula l'ordine del giorno;
  - b) convoca e presiede il Collegio dei Docenti;
  - c) accerta il numero legale dei presenti;
  - d) apre la seduta e destina il tempo necessario alla trattazione dei singoli argomenti in relazione alla loro rilevanza;
  - e) riconosce il diritto di intervento ad ogni docente e ha la facoltà di regolamentare il rispetto dei tempi e la congruenza all'o.d.g.;
  - f) garantisce l'ordinato svolgimento del dibattito e un corretto e proficuo funzionamento, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e delle vigenti disposizioni di legge;
  - g) chiude la discussione allorché ritenga che sia stata esauriente, prima di procedere alla votazione;
  - h) pone ai voti le singole proposte o deliberazioni e proclama i risultati delle stesse; affida le funzioni di segretario del Collegio dei Docenti al vicario o ad altro collaboratori;
  - i) designa i relatori degli argomenti posti all'ordine del giorno qualora si renda necessario;
  - j) attiva tutte le necessarie iniziative per garantire una gestione democratica della scuola e la piena realizzazione dei compiti del Collegio docenti;
  - k) autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal segretario.

#### *Art. 8 Convocazione delle sedute*

- 1) Il collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce, in seguito, secondo il calendario proposto dal dirigente e deliberato dal Collegio stesso nel piano annuale delle attività.
- 2) Il Dirigente dell'Istituzione scolastica convoca e presiede, in via ordinaria, il Collegio dei docenti; provvede altresì alla convocazione dello stesso in seduta straordinaria, su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti ovvero nel caso in cui il dirigente ne ravvisi la necessità. La convocazione viene fatta con un preavviso non inferiore a cinque giorni. Per sopravvenute urgenti esigenze, anche con preavviso inferiore. (almeno 24 ore prima dell'incontro).
- 3) La convocazione del C.D. deve essere effettuata mediante affissione di un apposito avviso all'albo dei singoli plessi e nel sito web dell'istituto. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, il luogo, l'ora d'inizio e quella prevista per la fine della seduta. I docenti sono tenuti a firmare la convocazione per presa visione. L'inoltro via e-mail della convocazione equivale a notifica.

#### *Art. 9 Validità delle sedute*



- 1) La seduta inizia all'ora indicata nell'avviso di convocazione ed è valida a tutti gli effetti qualora risultino presenti almeno la metà più uno dei componenti del Collegio dei Docenti (quorum costitutivo).
- 2) Il numero legale deve sussistere anche al momento di ogni votazione. Tutti i membri del Collegio possono chiedere che si proceda alla verifica del numero legale dei presenti. Tutte le assenze relative all'intera seduta, o parte di essa, devono essere giustificate.
- 3) In mancanza del numero legale, la seduta viene aggiornata entro i cinque giorni successivi. L'allontanamento dei docenti dalla seduta per sopravvenute esigenze deve essere preventivamente autorizzato dal dirigente e scritto a verbale.

#### *Art. 10 Ordine del giorno*

- 1) L'Ordine del Giorno (O.d.G.) deve contenere gli argomenti da trattare, la data, il luogo, l'ora di inizio e l'ora presunta di termine dei lavori. L' O.d.G. e la documentazione allegata vengono pubblicati sul sito della scuola e all'albo di ogni plesso. La trasmissione via e-mail equivale a notifica.
- 2) Il presidente ha il compito di porre in discussione tutti e solo gli argomenti all'ordine del giorno, nella successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione.
- 3) La discussione dei singoli argomenti posti all'O.d.G. può essere preceduta da una relazione introduttiva del presidente o di un suo incaricato.
- 4) Non è ammessa la discussione e la delibera su punti non esplicitati nell'o.d.g, l'ordine del giorno può essere tuttavia modificato o integrato con notifica delle variazioni al personale docente.
- 5) L'inversione dell' O.d.G. è proposta e messa in votazione all'inizio della seduta. In caso di aggiornamento della seduta, sarà possibile integrare l'O.d.G. della seduta aggiornata con altri punti. I punti rinviati avranno priorità nella discussione.
- 6) La durata massima di una riunione del C.D. è di tre ore.

#### *Art. 11 Modalità di verbalizzazione*

- 1) Il dirigente scolastico e il collaboratore vicario individuato quale segretario cureranno di norma gli atti delle sedute del C.D. in modo da predisporre una bozza di verbale che sarà proiettato, letto e modificato durante i lavori del collegio, in modo che al termine sia possibile concludere con la lettura e l'approvazione del processo verbale.
- 2) Nel caso in cui il lavoro di preparazione della bozza del processo verbale descritta nel precedente punto non sia possibile, il verbale sarà letto e messo ai voti ad inizio della seduta precedente. Nel caso ci



siano osservazioni con richieste d'aggiunta e/o modifica, si procede alle integrazioni e/o rettifiche relative nel verbale della seduta corrente.

3) I verbali vengono approvati per alzata di mano e qualsiasi membro del C.D. può richiedere che la sua espressione di voto venga verbalizzata, secondo le modalità previste nel successivo art. 14.

#### *Art. 12 Svolgimento e durata degli interventi*

1) La presenza alla seduta del Collegio dei Docenti costituisce obbligo di servizio. Non è ammesso assentarsi durante lo svolgimento dei lavori senza darne formale comunicazione al presidente.

2) La discussione di ogni punto all' O.d.G. è aperta da una breve relazione del presidente o di un docente delegato incaricato di presentare la proposta di delibera.

3) Per poter intervenire ci si deve prenotare. Nessuno può intervenire nel dibattito se prima non ha chiesto e ottenuto la parola dal presidente, che la concederà rispettando l'ordine di prenotazione.

4) La durata degli interventi si deve contenere entro i tre minuti. Di norma non è consentito, da parte di chi è già intervenuto, un ulteriore intervento sullo stesso punto. E' previsto altresì diritto di replica per non più di due minuti prima della chiusura dell'argomento.

5) Ogni docente è tenuto a rispettare i tempi prefissati.

#### *Art. 13 Dichiarazioni di voto*

1) Esauriti gli interventi, il presidente dichiara chiusa la discussione, legge le proposte di delibera e le pone in votazione. Una volta avviate le operazioni di voto, non è più possibile intervenire per nessun motivo.

2) Ogni dichiarazione di voto (favorevole, contrario o astenuto), proposta in forma scritta dal dichiarante, può essere riportata nel verbale della seduta su sua richiesta esplicita, secondo le modalità previste nel successivo art. 14.

#### *Art. 14 Modalità di votazione*

1) Tutte le votazioni avvengono per voto palese, tranne nei casi in cui riguardi persone fisiche o nel caso in cui almeno un terzo del Collegio lo richieda. In tal caso il Presidente costituisce un seggio per le operazioni di voto, formato da tre docenti dei quali due scrutatori.

2) Nel caso di elezioni il numero massimo di preferenze esprimibili sono: 1, se le persone da eleggere sono fino a due; 2, se sono fino a sei. Il conteggio dei voti è effettuato dai docenti scrutatori individuati al presidente.

3) La votazione è valida se i voti espressi corrispondono almeno al 50% più uno dei presenti (quorum deliberativo). La proposta si intenderà approvata a maggioranza se otterrà la metà più uno dei voti validamente espressi (con esclusione delle astensioni e dei voti nulli). In caso di parità prevale il voto del presidente.





4) Se si contrappongono due o più proposte, si procede a votare sulla base dell'ordine in cui sono state presentate.

5) Qualora si verificano delle irregolarità nella votazione, il presidente, su segnalazione degli scrutatori, o su segnalazione di qualsiasi membro del Collegio dei Docenti, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia ripetuta. Terminata la votazione, il presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne riconosce la validità e ne proclama l'esito.

#### *Art. 15 Le deliberazioni*

1) La deliberazione è l'atto tipico del Collegio; ad essa si perviene tramite le fasi della proposta, discussione e votazione. Il testo della deliberazione è predisposto separatamente, nel verbale dovrà esser fatto riferimento ai suoi elementi identificativi.

2) La deliberazione collegiale è esecutiva dal momento in cui i componenti del Collegio hanno espresso le loro determinazioni e non dalla seduta successiva quando viene letto il verbale o redatto materialmente il provvedimento, in quanto la volontà dell'organo si forma, si concretizza e si manifesta a votazione appena conclusa.

3) Fatti salvi i diritti della libertà didattica previsti dalla legge, le deliberazioni del Collegio vincolano tutti i docenti a partecipare alla loro attuazione secondo le modalità previste.

#### *Art. 16 Verbalizzazione delle sedute*

1) Il presidente individua tra i collaboratori del dirigente il segretario verbalizzante che sovrintende alla stesura del processo verbale.

2) Il verbale, in quanto documento giuridico e non riproduzione meccanica della discussione, riporta solamente ciò che giuridicamente interessa.

3) La redazione del verbale ha, pertanto, carattere sintetico. Si riportano le proposte, i risultati delle votazioni e le delibere approvate. Il contenuto degli interventi non compare, tranne nel caso in cui un docente chieda espressamente la messa a verbale di specifiche dichiarazioni, previa dettatura o presentazione del testo scritto entro il termine della seduta.

4) In mancanza del verbale è nulla la stessa attività dell'organo, né può essere sostituita da altri mezzi di prova. La redazione materiale del verbale avviene secondo le indicazioni del precedente art.11.

#### *Art. 17 Norme di funzionamento dei Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione*



1. Il Consiglio di classe/interclasse/intersezione è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente, suo delegato, membro del Consiglio ed è convocato, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le componenti ovvero con la sola presenza dei docenti.
2. Il Consiglio di classe/interclasse/intersezione si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano delle Riunioni concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni.

#### **CAPO IV : CONSIGLI DI INTERSEZIONE - CLASSE-INTERCLASSE**

##### *Art. 18 – Consigli di intersezione - classe – interclasse*

1. Il consiglio di intersezione nella scuola dell'infanzia, il consiglio di interclasse nella scuola primaria e il consiglio di classe nella scuola secondaria di I grado, sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola dell'infanzia, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso plesso nella scuola primaria e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di sostegno che ai sensi dell'articolo 315 comma 5, sono contitolari delle classi interessate. Fanno parte del consiglio di classe i docenti di strumento musicale che partecipano alla valutazione per i soli alunni ed alunne che si avvalgono dell'insegnamento (D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 comma 3 all'art. 2).
2. Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe:
  - a) nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;
  - b) nella scuola secondaria di I grado, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe;
3. Nella scuola dell'obbligo alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse può partecipare, qualora non faccia già parte del consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti alla classe o alle classi interessate, figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della comunità europea.

##### *Art. 19 – Competenze dei Consigli di classe – interclasse – intersezione*

1. Il Consiglio di Classe, Interclasse e d'Intersezione, al completo delle sue componenti, genitori e docenti, ha i seguenti compiti:
  - formulare proposte al Collegio dei Docenti in ordine all'azione educativa e didattica, e alle iniziative di sperimentazione;
  - agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti e genitori;
  - dare parere, obbligatorio ma non vincolante, sulla scelta dei libri di testo (solo Consigli di Classe e di Interclasse);
  - verificare (almeno ogni tre mesi) l'andamento complessivo dell'attività didattica nelle classi di loro competenza, per gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro didattico;
  - formulare proposte al Consiglio d'Istituto, in ordine a problematiche relative all'edilizia scolastica;
2. I consigli di classe e di interclasse – convocati in questo caso per singole classi - si riuniscono con la sola presenza dei docenti per le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e della valutazione. I consigli ricondotti alla sola componente docente, nell'ambito delle attività di valutazione, formulano motivato parere vincolante in merito alla non ammissione alla classe successiva degli alunni,

dopo aver debitamente documentato tutti gli interventi educativi esperiti e l'informativa fornita nel corso dell'anno alle famiglie in merito alle criticità riscontrate;



3. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente Scolastico o l'insegnante suo delegato, nominerà un docente/coordinatore che presiederà il Consiglio di Classe, di Interclasse e di Intersezione, in caso di sua assenza.

4. Qualora le deliberazioni comportino proposte di competenza del Consiglio di Istituto, il Segretario trasmetterà al Presidente della Giunta, tramite l'Ufficio di Segreteria, un estratto del verbale della stessa, perché le includa nell'ordine del giorno del consiglio successivo.

#### *Art. 20 – Convocazione dei Consigli di classe – interclasse – intersezione*

Il Consiglio di Classe, Interclasse e d 'Intersezione è convocato dal Dirigente Scolastico o dal suo delegato con almeno 5 giorni di anticipo, fatte salve le motivate esigenze di convocazione in via d'urgenza che dovranno prevedere una modalità di convocazione anche mediante fonogramma o email comunque con un anticipo di 24 ore.

### CAPO V: DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

#### *Art. 21 Disposizioni conclusive*

1) Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla seduta del CD successiva a quella in cui è approvato.

2) Eventuali modifiche e/o integrazioni sono possibili previa approvazione da parte del CD su richiesta di almeno un terzo dei componenti.